



# COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

**Numero 80 Del 27-09-2021**

## COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2023 (PTFP).**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **18:55**, nella sede del Comune di Stienta

La Giunta comunale, convocata con apposito avviso, si è oggi riunita

FERRARESE ENRICO	SINDACO	P
MALAVASI RICCARDO	VICESINDACO ESTERNO	P
FRANCHI MARCO	ASSESSORE ESTERNO	P
GARATO MARINA	ASSESSORE ESTERNO	P
FOGAGNOLO ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

P=Presente, A=Assente

Si da atto che il Segretario Comunale è presente in video conferenza, come da decreto sindacale n. 17 del 17/04/2020.

Assistita dalla sottoscritta SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa PALLARA PATRIZIA ha adottato la deliberazione in oggetto.

**PARERI** – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

**Regolarità Contabile Favorevole** - in data:27-09-2021

Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

**Regolarità Tecnica Favorevole** - in data:27-09-2021

Il Responsabile del servizio F.to PALLARA PATRIZIA

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39 della legge n. 449/1997, che ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse umane per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

VISTO l'art. 91 del d. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO altresì l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 conv. in L. 114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali);

Richiamate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn over legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti prevedendo letteralmente quanto segue: "2. *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Stienta appartiene alla fascia demografica "D" (popolazione da 3.000 a 4.999);

Rilevato che:

sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,20%;

sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,20% ;

Accertato che il Comune di Stienta si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2020 al netto di IRAP (euro 565.966,00) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2018-2020, al netto del del fondo crediti di dubbia esigibilità 2020 (euro 2.313.697,43), risulta pari al 24,46%, come indicato nell'allegato prospetto A);

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del DM 17.3.2010 in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 del DM, e nel limite del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, come nel prospetto allegato B);

Viste le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale:

n. 31 del 12 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto all'aggiornamento piano triennale fabbisogni di personale anni 2021/2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze e approvazione dotazione organica;

Rilevato che nella delibera di G.M. n. 31 del 12/04/2021, per collocamento a riposo di n. 2 unità di personale p.p. "istruttore amministrativo contabile" cat. C, ultimo giorno lavorativo 30 novembre 2021, si prevedeva a decorrere dal 01 dicembre 2021 l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 istruttore amministrativo contabile cat. C mediante nuova indizione di procedura concorsuale o di scorrimento graduatoria di altro ente o mobilità volontaria;

Nella delibera 31/2021 si prevedeva una assunzione a tempo determinato in sostituzione di un dipendente di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto per un periodo di mesi 8;

Ravvisato che in relazione a sopraggiunta comunicazione da parte di n. 1 unità di personale p.p. "istruttore amministrativo" di dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2021 con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL 21/05/2018, si procederà a sostituire il posto vacante al termine del predetto periodo e pertanto da aprile 2022;

Preso atto di integrare ed aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 – piano occupazionale anno 2021 e 2022, approvato con atto di G.C. n. 31/2021, come da All. C, con la previsione delle seguenti assunzioni:

Anno 2021

A) conferma assunzione di n. 1 unità p.p. istruttore amministrativo contabile cat. C, mediante mobilità o avvalimento di graduatoria presso altri Enti ;

B) in luogo della sostituzione del dipendente p.p. "istruttore amministrativo contabile" categoria "C" si rende necessaria al fine di garantire una migliore professionalità delle risorse assegnate all'Area servizi finanziari, l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo Cat. D, mediante mobilità, concorso o avvalimento di graduatoria presso altri Enti;

Anno 2022

A) assunzione n. 1 unità p.p. istruttore amministrativo cat. C mediante mobilità, concorso o avvalimento di graduatoria presso altri Enti, a decorrere da aprile 2022 ossia al termine del periodo di conservazione del posto;

Anno 2023

////////////////////////////////////

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 524.841,68 e che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L.292/2006 e in sede previsionale 2021 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, limite comunque derogabile ai sensi del già citato D.M. 17 marzo 2020 ;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n.183/2011 (*Legge di stabilità 2012*), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Preso atto che la ricognizione delle eccedenze, con esito negativo, è già stata effettuata sulla base degli atti di programmazione del fabbisogno di personale precedentemente adottati, ma che si ritiene di confermare a mezzo del presente provvedimento;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati, come di seguito indicato e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2021 ad oggetto: "Bilancio Unico Armonizzato 2021-2022-2023", esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano delle performance 2021/2023 (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 27 maggio 2021,);

Ricordato che il piano triennale dei fabbisogni del personale ha una valenza triennale ma deve essere approvato annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogniqualvolta richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene di approvare la modifica al piano triennale delle assunzioni di personale che si sostanzia come descritto nell'All. C)

Di dare atto che oltre alle cessazioni specificate sopra, non è attualmente previsto personale che nel 2023 cesserà per dimissioni o collocamento a riposo salvo diversi e nuovi provvedimenti in materia pensionistica;

Dato atto che il D.M. 17 marzo 2020 non fa distinzioni tra "posti nuovi" e sostituzioni di personale cessato e si riferisce in ogni caso alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e che di conseguenza tutte le assunzioni, a prescindere dalla loro modalità (mobilità tra enti, concorsi, scorrimenti di graduatoria) e dalla loro finalità (sostituzione di personale cessato, incremento del personale di una determinata categoria e profilo a prescindere dalle cessazioni avvenute o previste), incidono sulle spese di personale rilevanti ai fini dell'applicazione dei nuovi criteri di sostenibilità e ai fini del calcolo degli incrementi di spesa ammissibili;

Verificato quindi che, alla luce di quanto sopra riportato, il programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, risulta rispettoso di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal Decreto ministeriale 17 marzo 2020, applicativo di tale norma;

Visti:

l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 (delibera n. 25 del 22/03/2021);

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di confermare ed aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Stienta, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato D);

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 in data 27/09/2021 (verbale n. 18/2021 Prot. n. 5910);

Considerato altresì che questo Ente non si trova in dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Richiamato altresì il nuovo C.C.N.L. del comparto Funzioni locali;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali e alle RSU, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 4 del CCNL 2016/2018 – comparto Funzioni locali;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente riportate;

Di prendere atto che il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo rendiconto approvato (anno 2020) risulta essere pari al 24,46%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, come indicato nell'allegato prospetto A);

Di prendere atto che ai sensi dell'art. 5 del DM 17.3.2010 in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 del DM, e nel limite del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, come nel prospetto allegato B);

Di integrare il programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, come da deliberazione n. 31 del 12/04/2021, prevedendo per l'anno 2021, la copertura del posto di organico di n. 1 p.p. istruttore direttivo,

cat. D e di n. 1 unità p.p. Istruttore amministrativo cat. C., e nel 2022, al termine del periodo di conservazione del posto, la copertura di n. 1 unità di personale p.p. istruttore amministrativo, come meglio descritto in premessa.

Di dare atto che il programmatriennale del fabbisognodel personale 2021-2023, risulta rispettoso di quanto disposto dall'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal Decreto ministeriale 17 marzo 2020, applicativo di tale norma, in quanto il costo per le assunzioni previste per l'anno 2021 in rapporto al periodo di assunzione è di € 5.160,00 e nell'anno 2022 risulta di € 22.300,00 come da allegato C).

Di aggiornare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato D).

Di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020.

Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to FERRARESE ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PALLARA PATRIZIA

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PALLARA PATRIZIA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami

E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.lgs 267/2000, il \_\_\_\_\_ con nota prot. N. \_\_\_\_\_

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il \_\_\_\_\_ con nota prot. N. \_\_\_\_\_

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to PALLARA PATRIZIA

---

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
PALLARA PATRIZIA